



# CITTA' DI SOLOFRA

*Provincia di Avellino*

Prot. n°6710

## IL SINDACO

Visto il DECRETO LEGGE n° 33 del 16 maggio 2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Pres. della Regione Campania n° 48 del 17.05.2020;

### COMUNICA

#### DISPOSIZIONI VALIDE DAL 18 MAGGIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020

##### SERVIZI ALLA PERSONA, PARRUCCHIERI, BARBIERI E CENTRI ESTETICI

È consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento Allegato n.1.

##### ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

È consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento Allegato n.2.

##### ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

- Dal 18 MAGGIO 2020 è consentito ai bar l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all'interno dell'esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
- Dal 21 MAGGIO 2020 è consentita la ripresa dell'attività di ristorazione in loco ai ristoranti, pub, pizzerie, paninoteche, etc.

Per le suddette attività, è fatto obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento Allegato n.3 all'Ordinanza n°48/2020.

##### ATTIVITÀ DI ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Fino al 20 MAGGIO 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida a cura dell'Unità di Crisi regionale, RESTANO SOSPESE, le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate.



## ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, la ripresa in sicurezza delle stesse attività avverrà entro il 25 MAGGIO 2020.

## ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, l'apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

## ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

È consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente.

È vietato ogni assembramento.

Per l'attività motoria è obbligatorio l'uso della mascherina.

Per l'attività sportiva, ove incompatibile con l'uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone.

## OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Su tutto il territorio regionale è confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

## SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, comporta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 19/2020, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000. Se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

*Dal Palazzo di Città, 18 maggio 2020.*



IL SINDACO  
Michele Vignola  
*Michele Vignola*